Mittente: 0023/ENTRATE
Protocollo: INPS.HERMES.14/10/2024.0003393
Data di ricezione: 14/10/2024 19:53:33

***Direzione centrale Entrate***

***A tutte le Sedi***

**1. Premessa**

Si fa seguito alla Circolare n. 91 del 9 ottobre 2024 per diramare alle Sedi territoriali indicazioni operative di carattere generale relative alla sospensione, riattivazione e cancellazione dei datori di lavoro, finalizzate a consentire un puntuale aggiornamento delle relative posizioni contributive.

Tali disposizioni riprendono, compatibilmente con le specificità del settore agricolo, analoghe disposizioni fornite per la Gestione DM con Messaggio n.  3462/2020, al fine di consentire un progressivo allineamento della regolamentazione dei due settori della gestione privata.

Al riguardo, giova preliminarmente evidenziare che al fine di garantire la coerenza delle operazioni relative alla gestione delle posizioni previdenziali, è opportuno avere riguardo all’impresa nel suo complesso, sia nel caso di imprese con più posizioni attive nella stessa gestione che in quello di imprese iscritte contestualmente a più gestioni.

Detto in altri termini, lo “stato di attività” del datore di lavoro deve essere valutato rispetto al complesso dell’attività economica svolta e quindi con riferimento a tutte le matricole DM e CIDA collegate al codice fiscale del datore di lavoro.

I casi più ricorrenti sono quelli di seguito descritti:

* soggetto contribuente con più posizioni attive nella GCA ai sensi della circolare n. 172/2010 (quindi con più CIDA collegati al medesimo codice fiscale), lo “stato di attività” deve essere valutato rispetto alle distinte attività produttive svolte nei diversi fondi e stabilimenti a cui sono collegati i relativi CIDA;
* imprese iscritte contestualmente a più gestioni (i casi tipici sono quelli delle cooperative ex L. 240/84 e delle imprese non agricole iscritte alla GCA ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79), lo “stato di attività” del datore di lavoro deve essere valutato rispetto al complesso delle attività economiche svolte e quindi con riferimento a tutte le matricole DM e CIDA collegate al codice fiscale del datore di lavoro.

Sia nel primo caso, che nel secondo, lo stato di eventuali posizioni contributive multiple associate allo stesso datore di lavoro dovranno essere coerenti tra di loro, in quanto la cessazione di una posizione contributiva implica la cessazione di tutte le restanti, mentre potranno coesistere situazioni in cui alcune posizioni sono attive ed altre sospese. Per esemplificare, si potranno avere casi nei quali il soggetto contribuente avrà alcune posizioni CIDA e matricole DM sospese ed altre attive, ma non potrà verificarsi il caso in cui v’è la contestuale presenza di posizioni cessate e attive o sospese collegate allo stesso codice fiscale.

**2. Termini per la presentazione della Denuncia aziendale**

2.1 Inizio attività con lavoratori dipendenti

L’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 375/93 dispone che: “*La denuncia aziendale… è presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività …*”.

Come già precisato nel paragrafo 2.2 della circolare n. 112/2023, la locuzione “*data di inizio attività*”, utilizzata dal legislatore, non è riferita alla nascita dell’impresa, che può esistere anche senza l’utilizzo di forza lavoro, ma va intesa come momento in cui sorge l’obbligo assicurativo e contributivo che, come noto, coincide con la data di assunzione del primo lavoratore dipendente (elemento rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV)[[1]](#_ftn1).

2.2 Denunce di variazione

Il comma 3 del sopra citato art. 5 del D.lgs. n. 375/93 stabilisce che “*Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione* …”.

**3. La sospensione dell’attività con dipendenti**

 Per la descrizione dello stato di “sospensione” della posizione contributiva agricola si rinvia a quanto specificato nella sopra citata circolare n. 91/2024 con la quale è stata introdotta una specifica ipotesi di sospensione “d’ufficio” nel caso di imprese agricole che si avvalgono esclusivamente di operai a tempo determinato.

 In particolare, le posizioni contributive (CIDA) che durante un intero anno civile (quindi dal mese di gennaio al mese di dicembre dello stesso anno) non hanno proceduto all’invio di flussi Uniemens-PosAgri in assenza di contratti di lavoro attivi devono essere poste d’ufficio nello stato di “sospensione”[[2]](#_ftn2) avendo cura di comunicare via Cassetto previdenziale al soggetto interessato la motivazione: <*sospensione operata d’ufficio a seguito del mancato invio di flussi Uniemens-PosAgri e dall’assenza di contratti di lavoro attivi per il periodo gennaio-dicembre dello stesso anno civile, relativamente agli operai a tempo determinato*>.

**4. La ripresa dell’attività con dipendenti**

 L’assunzione di un nuovo operaio agricolo su una posizione contributiva (CIDA) sospesa ne determina il cambio di stato da “Sospesa” a “Riattivata”.

 L’acquisizione dell’informazione negli archivi della Gestione agricola è innescata da una domanda del datore di lavoro oppure d’ufficio (per esempio, per iniziativa dell’operatore di Sede o del corpo ispettivo).

 Come evidenziato nel prosieguo, la richiesta di riattivazione di un CIDA dovrà essere valutata differentemente a seconda del tempo trascorso rispetto alla data di presentazione della richiesta di riattivazione.

**Fino a 9 mesi**

Le richieste di riattivazione presentate fino a nove mesi dalla data di sospensione saranno accolte dopo aver verificato l’avvenuta assunzione dei dipendenti tramite comunicazione obbligatoria.

**Oltre 9 mesi**

Le richieste di riattivazione presentate dopo nove mesi dalla data di sospensione saranno oggetto di istruttoria e di ulteriori verifiche, anche contattando l’azienda per acquisire informazioni nel merito.

**Richieste di riattivazione retroattive**

 Si ricorda che nel caso la richiesta di riattivazione del CIDA **sia retroattiva** (in sostanza nella istanza viene dichiarata una data di ripresa dell’attività anteriore di oltre 90 giorni), il processo di verifica e controllo dovrà essere attivato secondo le modalità descritte nei messaggi operativi n. 3643/2014, n. 8124/2014 e n. 3560/2015.

**3. La cessazione dell’impresa agricola**

 L’ipotesi della cessazione si verifica quando il datore di lavoro viene meno come entità giuridica. In linea generale, la verificazione di tale evenienza può essere appresa dalla visura dei registri tenuti dalle Camere di commercio e delle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

 È necessario altresì un attento esame degli archivi gestionali (Comunicazioni Obbligatorie, Uniemens-PosAgri, Estratto conto debitorio, Fascicolo AGEA, ecc.) per la verifica circa la presenza di pendenze relative alla posizione contributiva aziendale.

 Le posizioni CIDA sospese da **oltre 24 mesi** devono essere costantemente attenzionate dalle Sedi in quanto potenzialmente candidate alla cessazione, il cui stato dovrà essere acquisito nell’archivio della GCA ove siano presenti le condizioni sopra indicate (cancellazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio e cessazione della partita IVA, dismissione del patrimonio aziendale, assenza di debiti contributivi da riscuotere, ecc.).

 **4. Gestione della posizione contributiva relativa ad aziende iscritte contemporaneamente a più gestioni previdenziali**

 Nel settore della previdenza agricola non sono rari i casi di imprese iscrivibili contemporaneamente a più gestioni, in particolare alla GCA e alla Gestione aziende con dipendenti non agricoli (cosiddetta gestione DM).

 I casi più ricorrenti riguardano:

 **a) Le imprese agricole ex articolo 2135 c.c. e quelle ad esse assimilate che assumono sia operai che impiegati, quadri e dirigenti e cooperative ex Legge n. 240/84**

 Come noto, le  imprese ex art. 2135 c.c. sono tenute all’apertura di una posizione contributiva agricola, a cui viene assegnato un apposito codice CIDA, necessaria per la gestione previdenziale dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti aventi qualifica di operai, sia a tempo indeterminato che determinato; sono, inoltre, tenute all’apertura di una posizione contributiva non agricola a cui viene assegnata un’apposita matricola necessaria per la gestione previdenziale dei rapporti di lavoro relativi agli impiegati, quadri e dirigenti.

 Le cooperative ex L. 240/84 sono tenute all’apertura di una posizione nella GCA, a cui viene assegnato un apposito codice CIDA, necessario per la gestione previdenziale dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti aventi qualifica di operai, sia a tempo indeterminato che determinato, e riferita alla voci contributive IVS ed altre contribuzioni minori; sono tenute, inoltre, all’apertura di una posizione contributiva non agricola a cui viene assegnata un’apposita matricola necessaria per la gestione previdenziale dei rapporti di lavoro relativi agli stessi operai agricoli, ma con riferimento alle sole voci contributive CIG e CUAF per gli operai a tempo indeterminato; relativamente ai contributi a copertura degli infortuni sul lavoro, le aziende sono tenute, sia per gli operai a tempo indeterminato che determinato, all’apertura di un’apposita posizione INAIL. Nel caso abbiano in forza impiegati, quadri e funzionari, dovranno, come descritto con riferimento alle imprese ex art. 2135 c.c., aprire una matricola DM *ad hoc* per la gestione dei relativi adempimenti contributivi.

 Nella gestione delle posizioni contributive relative alle sopra descritte imprese, al verificarsi dell’evento che determina la **cessazione** dell’impresa, la relativa richiesta, se accolta, ancorché effettuata con riferimento ad una singola posizione contributiva (DM o GCA) deve avere necessariamente effetto su tutte le posizioni (matricole DM e CIDA) collegate al codice fiscale del datore di lavoro.

 È invece ammissibile, a seguito di una istruttoria che deve comunque coinvolgere il complesso della struttura aziendale, accogliere richieste di **sospensione** dell’attività con dipendenti con riferimento ad una o più posizioni CIDA o DM, mentre le altre rimangono attive.

 **b) Le imprese non agricole che assumono operai agricoli addetti a particolari attività di cui all’articolo 6, Legge n. 92/79**

 Si premette che, in linea di massima, la denuncia aziendale volta all’iscrizione alla GCA ex art. 6 della Legge n. 92/79[[3]](#_ftn3) dovrebbe essere presentata dopo, od almeno contestualmente, ad una denuncia di iscrizione alla gestione DM, in quanto tali imprese non sono agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. (cfr. circolare n. 126/2009, 94/2019 e 56/2020). La presenza di una iscrizione alla gestione DM è connessa alla necessaria presenza di una struttura organizzativa dell’impresa - dotata di personale impiegatizio o comunque con qualifica diversa dall’operaio agricolo – rappresentata da unità organizzative deputate alla gestione delle incombenze relative al personale, alla contabilità, dei reparti tecnici, ecc.

 Anche per tale tipologia di impresa:

 la richiesta di cessazione dell’impresa, in caso di accoglimento, deve avere necessariamente effetto su tutte le posizioni (matricole DM e CIDA) collegate al codice fiscale del datore di lavoro;

* la richiesta di sospensione dell’attività, che può eventualmente innescare una istruttoria con riguardo all’azienda nel suo insieme, può ad avere ad oggetto anche una o più posizioni CIDA o DM.

Con riferimento alle ipotesi di sospensione delle posizioni CIDA, va considerato che le imprese in argomento solitamente operano mediante contratti di appalto. Al termine dei lavori oggetto del contratto che hanno legittimato l’iscrizione alla GCA, queste aziende sono tenute a chiedere la sospensione della posizione contributiva ed a richiederne la riattivazione solo in caso di stipulazione di nuovi contratti, che andranno prodotti alla Sede e inseriti nella denuncia aziendale di variazione.

Le posizioni CIDA in esame dovranno essere poste d’ufficio nello stato di “sospensione” nel caso in cui l’azienda non produca, su richiesta della sede territoriale, copia dei contratti di acquisto o eventuali altri tipi di contratto e/o altra documentazione attestante tipo, tempi e modalità dell’attività dichiarata (es. determina affidamento lavori da parte dell’ente locale, fatture, contratti per rapporti tra privati ecc..), o dichiari di non svolgere temporaneamente attività di cui all’art. 6 della legge n. 92/1979.

Nel caso la richiesta di sospensione riguardi la matricola DM, occorrerà valutare se l’attività svolta con riferimento alla posizione aperta per la gestione degli operai addetti alle particolari attività di cui alla Legge n. 92/79 possa legittimamente continuare come attività agricola principale ex articolo 2135 c.c.; in caso contrario, previo contraddittorio con l’impresa e ricorrendone le condizioni, si provvederà, alla cessazione della matricola e, contestualmente, all’immediata cessazione della posizione con CIDA con la motivazione che “*in mancanza di un’attività principale extra-agricola e di una relativa struttura imprenditoriale, il medesimo soggetto non può essere inquadrato nella GCA ai sensi dell’articolo 6, Legge n. 92/79*”.

 Si evidenzia che anche nel caso il datore di lavoro agricolo ex art. 6 della legge 92/1979 sia un imprenditore individuale iscritto alla gestione artigiani e commercianti occorrerà sempre verificare che l’attività economica svolta con gli operai agricoli si svolga nell’ambito di una successione di appalti genuini e non simuli, invece, fenomeni di intermediazione illecita di manodopera.

**5. Strumenti di monitoraggio**

 Si evidenzia che al fine di supportare il processo di gestione delle posizioni aziendali della GCA sono stati predisposti appositi strumenti resi noti con i messaggi n. 23 del 4 gennaio 2022 e n. 1587 del 8 aprile 2022, contenenti specifiche tecniche relative al rilascio di nuove funzionalità inserite nella sezione “Liste Incroci” della procedura “Archivio Aziende Agricole (5A)”.

Il Direttore Centrale Entrate

Antonio Pone

[[1]](file:///C%3A%5CUsers%5Cccuciniello%5CDownloads%5CBozza%20Msg.%20iscrizione%20sospensione%20cessazione%20%281%29.docx#_ftnref1) Invero, la risalente prassi dell’Istituto (cfr. Circolari 161/1998 e 212/1998) affermava che la presentazione della denuncia aziendale e quindi l’iscrizione alla Gestione contributiva agricola doveva precedere l’assunzione di personale operaio agricolo. Tuttavia, tali indicazioni si devono intendere superate a seguito della soppressione del registro d’impresa ad opera del DM 9 luglio 2008 e della introduzione del sistema Comunicazioni obbligatorie telematiche a carico dei datori di lavoro.

[[2]](file:///C%3A%5CUsers%5Cccuciniello%5CDownloads%5CBozza%20Msg.%20iscrizione%20sospensione%20cessazione%20%281%29.docx#_ftnref2) La data di sospensione dovrà in tal caso coincidere con il primo giorno successivo rispetto alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro oppure, se posteriore, in via convenzionale, con la data dell’ultimo giorno dell’ultimo mese di competenza della dichiarazione Uniemens-PosAgri trasmessa.

[[3]](file:///C%3A%5CUsers%5Cccuciniello%5CDownloads%5CBozza%20Msg.%20iscrizione%20sospensione%20cessazione%20%281%29.docx#_ftnref3) L’iscrizione alla GCA è necessaria per la gestione previdenziale dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti aventi qualifica di operai, sia a tempo indeterminato che determinato, addetti alle particolari attività tassativamente previste dalla Legge n. 92/79.